

MOZIONE

Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali - Importi minimi: rinuncia alla riscossione

del 23 gennaio 2012

Secondo LT + Decreto esecutivo lo Stato preleva delle imposte in base a una norma ben precisa.

Art. 1

¹La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

Sui capitali versati e/o di ritardo viene applicato, sempre secondo lo stesso decreto, un tasso attivo o passivo che va dall'1 al 2.5% (art. 2 e 3).

Se quindi, in base all'art. 1, il contribuente ha versato capitali in eccedenze o entro i termini e ha diritto al rimborso, ha praticamente pure diritto a un interesse (art. 2 e 3).

Perché quindi non viene rimborsato interamente, ma secondo l'art. 8 se non raggiunge i fr. 20.- gli interessi non gli vengono conteggiati?

Importi minimi: rinuncia alla riscossione

(art. 243a LT) art. 8

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20.- franchi non sono conteggiati.

Con la presente si invita quindi il Consiglio di Stato a:

viste le problematiche economiche dei cittadini **NON TRATTENGA A SUO FAVORE** gli interessi [fr. 20.-< (art. 243a LT) **art. 8**] ma retroceda gli stessi remunerativi non conteggiati, indipendentemente dell'ammontare anche per il fatto che la restituzione non crea ulteriori costi al Cantone visto che un conteggio al cittadino viene comunque allestito per il capitale che gli viene rimborsato.

Giancarlo Seitz